





## REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI

*Ultimo aggiornamento: 27/05/2023*



### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori come da Statuto sociale, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

### Art. 2 - Fondi per il potenziamento aziendale e lo sviluppo tecnologico

La durata del Fondo per il potenziamento aziendale e del Fondo per lo sviluppo tecnologico, come previsto dallo Statuto (art. 38) è stabilita dalle delibere assembleari di emissione delle azioni, in relazione allo specifico Fondo approvato.

Alla durata dei Fondi è legata la scadenza delle azioni dei soci sovventori e quindi anche la partecipazione del socio sovventore è vincolata alla durata dei Fondi stessi.

L'importo del fondo è sempre deliberato dall'Assemblea dei Soci e l'entità del fondo rappresenta l'entità dell'emissione.

In virtù delle tempistiche di sottoscrizione e della possibilità che le stesse superino, seppure in misura marginale, l'importo previsto in sede di emissione, sarà cura del Consiglio di Amministrazione veicolare le somme eventualmente in eccesso comunque all'interno del Fondo collegato all'emissione. Alla saturazione dell'emissione collegata al Fondo di sviluppo deliberato dall'Assemblea dei Soci sarà cura dell'organo amministrativo comunicare senza indugio, tramite il sito internet della Cooperativa, la chiusura della possibilità di sottoscrivere ulteriori azioni di sovvenzione.

### Art. 3 - Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, del valore unitario di € 25,00 (venticinque). Il socio sovventore, relativamente ad ogni Fondo di sviluppo, deve sottoscrivere un minimo di venti azioni.

Ai sensi dell'Art. 2525 del Codice Civile ("Quote e azioni"), nelle società cooperative nessun socio persona fisica può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari. Il contratto di sottoscrizione delle azioni deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. e la specifica denominazione "azione di socio sovventore"; deve inoltre indicare la data di scadenza, che viene stabilita dall'Assemblea in relazione al Fondo di sviluppo deliberato dalla stessa.

### Art. 4 - Soci cooperatori e soci sovventori

I soci cooperatori hanno diritto di opzione ed eventualmente di prelazione sulle azioni dei soci sovventori. In conseguenza dell'attivazione di un Fondo, viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove sono iscritti quali soci sovventori coloro che sottoscrivono azioni del Fondo predetto.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

### Art. 5 - Remunerazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione dei dividendi sugli utili.

La remunerazione delle azioni dei soci sovventori può avvenire, secondo quanto delibera l'Assemblea e nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge, sulla base

dell'utile disponibile in misura proporzionale al capitale versato da ciascun socio sovventore, attraverso la distribuzione del dividendo oppure attraverso l'aumento gratuito del valore nominale del capitale sottoscritto.

La remunerazione del capitale di sovvenzione stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci può avvenire nella misura massima di 2 (due) punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori in forma di dividendi, che a sua volta, ai sensi dell'art 2514 c.c., non può superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due punti e mezzo) punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato.

All'atto dell'approvazione del Fondo di sviluppo collegato all'emissione, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare, limitatamente all'emissione in approvazione, una remunerazione differenziata, ovvero inferiore a quanto saranno eventualmente remunerate altre azioni di sovvenzione, in considerazione della durata del Fondo di sviluppo e di altri elementi peculiari dell'investimento previsto dallo stesso Fondo di sviluppo. In questo caso la deliberazione deve espressamente prevedere un differenziale rispetto alla remunerazione deliberata per le altre azioni di sovvenzione (a titolo di esempio l'Assemblea può deliberare di riconoscere alle azioni di sovvenzione in emissione un dividendo inferiore di un punto percentuale rispetto alla percentuale di rendimento eventualmente riconosciuta alle altre azioni di sovvenzione).

In caso di perdite d'esercizio, non può essere in alcun modo utilizzato il Fondo soci sovventori a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

Alle azioni dei soci sovventori è attribuito il diritto di privilegio nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della società.

#### Art. 6 - Profilo di rischio

Stanti le tutele e i privilegi di cui all'articolo precedente, la sottoscrizione delle azioni di sovvenzione rappresenta comunque un investimento a rischio. Qualora le perdite di esercizio prodotte dall'attività della Cooperativa non potessero essere coperte attraverso l'utilizzo delle riserve e andassero ad azzerare la parte ordinaria del capitale sociale, il valore delle azioni di sovvenzione potrebbe essere ridotto anche sino al completo azzeramento.

#### Art. 7 - Conversione del prestito sociale in azioni di sovvenzione

I soci che hanno un conto di prestito sociale possono decidere di convertire, in parte o in toto, il prestito in azioni di soci sovventori. La quota di prestito eventualmente convertita risulterà vincolata sino alla scadenza del Fondo di sviluppo al quale il socio avrà deciso di orientare il finanziamento.

La remunerazione e la liquidazione delle azioni sottoscritte per conversione del prestito sono regolate dai punti 5 e 10 del presente Regolamento e dalle delibere di emissione dei Fondi.

#### Art. 8 - Diritti dei soci sovventori

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 4-bis comma 3 dello Statuto. Ciascun socio sovventore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori presenti in Assemblea vengano a superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati nella medesima Assemblea, essi vengono computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

I soci sovventori, ed i loro rappresentanti qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

I soci sovventori hanno, in qualità di soci, la possibilità di utilizzare il prestito sociale, previsto dall'art. 38 dello Statuto, secondo le condizioni previste dal relativo Regolamento.

All'atto della sottoscrizione il socio sovventore deve essere opportunamente informato tramite l'accesso al regolamento di cui deve essere espressamente richiesta l'accettazione. L'informativa e l'accettazione del regolamento sono una condizione imprescindibile per la sottoscrizione delle azioni di sovvenzione da parte del socio.

All'atto della sottoscrizione, inoltre, il socio sovventore deve essere opportunamente informato rispetto ad eventuali differenziali di remunerazione specificatamente previsti per l'emissione oggetto di sottoscrizione.

#### Art. 9 - Obblighi dei soci sovventori

I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, sia nel caso di prima sottoscrizione che di integrazione successiva di quote, da effettuarsi al più tardi entro un mese dalla firma del contratto;,
- all'osservanza dello Statuto sociale, del Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

#### Art. 10 - Recesso e rimborso parziale o totale delle azioni di finanziamento

Al termine della durata del conferimento prevista da ciascun Fondo di Potenziamento e di Sviluppo tecnologico, il socio sovventore, tramite l'invio di una richiesta scritta, può chiedere il recesso parziale o totale con rimborso delle azioni oppure lo spostamento delle azioni ad altro Fondo attivo. Il rimborso, parziale o totale, delle azioni dei soci sovventori che ne hanno fatto richiesta dovrà obbligatoriamente essere evaso entro sei mesi dalla data della richiesta stessa.

In vista della scadenza di ciascun Fondo, al socio interessato viene inviata specifica informativa, seguita da eventuali solleciti, con invito ad esprimere la propria volontà. Qualora il socio sovventore non eserciti tale facoltà, nella prima Assemblea dei Soci successiva al termine del Fondo, sarà ratificata la confluenza delle relative quote ad altro Fondo attivo specificando i termini di durata, rendimento e impiego. Al verificarsi di tale ipotesi la scadenza delle azioni risulterà prorogata sino alla scadenza del Fondo nel quale sono confluite.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione valutare eventuali richieste di rimborso anticipato delle azioni di sovvenzione che potranno essere presentate unicamente trascorso un periodo minimo coincidente con la metà della durata del Fondo di riferimento. Le quote confluite a seguito di ratifica assembleare non saranno soggette a tale vincolo temporale, se richieste entro 6 mesi dalla scadenza. La valutazione da parte dell'organo amministrativo sarà effettuata unicamente in termini di effettiva disponibilità della liquidità necessaria al rimborso, nella tutela degli interessi di tutto il corpo sociale. Nel caso di accoglimento della richiesta, comunque, la cooperativa avrà facoltà di liquidare le azioni entro i sei mesi successivi alla data della delibera di accoglimento della richiesta. Sulla stessa richiesta il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della stessa.

A seguito della richiesta di recesso, anticipato o meno, inviata in forma scritta, dopo che questa è

stata accolta dal Consiglio di Amministrazione il socio non ha più diritto di voto.

In caso di rimborso, la liquidazione è pari al valore nominale delle azioni sottoscritte, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso.

In caso di esclusione del socio (Art.11 dello Statuto), il rimborso del valore delle azioni sottoscritte e versato deve essere effettuato entro 6 mesi dall'evento o dal reale effetto dell'esclusione in caso di ricorso.

### Art. 11 - Acquisto / rimborso delle azioni da parte della Cooperativa

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Qualora si realizzino le condizioni di cui al comma precedente l'organo amministrativo informa tutti i soci sovventori del Fondo interessato dell'opportunità di presentare una richiesta di vendita, attraverso lettera raccomandata indirizzata allo stesso organo amministrativo - nella quale dovranno essere indicati le generalità del richiedente e il valore delle azioni offerte in vendita. Le richieste di vendita pervenute saranno evase, con le modalità previste dall'art. 10, fino alla concorrenza della somma deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione per l'acquisto delle azioni.

### Art. 12 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci.

### Art. 13 - Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 27 maggio 2023, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.

*Ultimo aggiornamento: 27/05/2023*